



COMUNE DI ATINA

(Provincia di Frosinone)
Medaglia d'Argento al Merito Civile



COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 25 del 25-02-2026

OGGETTO:	Approvazione schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
-----------------	---

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di febbraio alle ore 11:23, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunita la giunta Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti\Assenti
Volante Pietro Francesco Maria	SINDACO	Presente
Fasoli Valter	VICE SINDACO	Presente
Nardone Simone	ASSESSORE	Presente
Fortucci Crolla Immacolata	ASSESSORE	Assente
Di Paolo Quirino	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Parisi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO Volante Pietro Francesco Maria, constata la validità dell'adunanza, verificata la sussistenza del numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto soprindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- secondo l'art. 174, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) – *Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati* – l'Ente, per il tramite di una deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione e li presenta all'organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, nel rispetto delle nuove tempistiche di bilancio introdotte con il D.M. 25/07/2023;
- all'art. 11 del D.Lgs 118/2011 viene presentato lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- al comma 3, dell'art. 11, D.Lgs 118/2011 si elencano gli allegati propri del bilancio di previsione:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione nonché quanto applicato a bilancio rappresentato per natura (A1/A2/A3);
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa;
 - h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Visto che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il comma 3, 1° periodo dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL che stabilisce che *“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze”*;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, da parte degli enti locali, al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Rilevato che nel predetto provvedimento ministeriale si richiama espressamente la lettera del 4 dicembre 2025 con la quale l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione province d'Italia (U.P.I.) hanno chiesto il differimento del predetto termine al 28 febbraio 2026, in considerazione della incertezza sui contenuti e sull'applicazione di norme già inserite nel disegno di legge di bilancio 2026, nonché della complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di equilibrio;

Ritenuto che le motivazioni adottate nel richiamato D.M. 24 dicembre 2025 abbiano natura generale;

Visto il paragrafo 9.3.6 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni adottate nei decreti ministeriali, pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni adottate nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre;

Vista la Faq di Arconet n. 54 del 28 dicembre 2023 con la quale si chiarisce che gli enti locali che intendono avvalersi del disposto rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione devono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel provvedimento di rinvio, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che non è stato possibile approvare il bilancio di previsione 2026/2028 nei termini di cui al comma 1 dell'art. 151 del TUEL ovvero entro il 31 dicembre 2025, a causa della incertezza sui contenuti e sull'applicazione di norme già inserite nel disegno di legge di bilancio 2026, nonché della complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e al riparto del Fondo di solidarietà comunale;

Constatato che è elemento essenziale dotare l'Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi al fine di permettere l'attuazione piena del principio contabile n°16 – Principio della competenza finanziaria – che testualmente recita: [...] *Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.*

Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l'azione amministrativa, indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita: [...] *Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.*

Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l'ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 TUEL.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 1/01/2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo";

Considerato che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2026-2028;

Dato atto che con propria precedente deliberazione è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, da sottoporre al Consiglio Comunale.

Dato atto che lo schema di programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato con apposito atto dalla Giunta Comunale, ed è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione, così come previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 20/06/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024;

Considerato che il Comune di Atina, avendo una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, non è tenuto all'approvazione del bilancio consolidato, come disposto dal DM 01/03/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Richiamato l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni (IMU, TARI, Canone Unico Patrimoniale), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Viste le proposte al Consiglio Comunale di conferma delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi: IMU, addizionale comunale all'IRPEF, Canone Unico Patrimoniale predisposte a legislazione vigente.

Dato atto, per quanto riguarda la TARI, l'approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

Visto l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];”*.

Viste le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio 2026, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale, come di seguito elencate:

ORGANO	N°	DATA	OGGETTO
G.C.	14	19/02/2026	Conferma Tariffe Canone Unico Patrimoniale Anno 2026
G.C.	15	19/02/2026	Conferma tariffe per il servizio di trasporto scolastico
G.C.	17	19/02/2026	Servizi a domanda individuale. Tariffe 2026
C.C.	22	29/12/2025	Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione Aliquote IMU per l'anno 2026
C.C.	23	29/12/2025	Conferma addizionale comunale all'IRPEF anno 2026

Viste inoltre le seguenti deliberazioni:

- “Destinazione dei proventi del C.d.S. Anno 2026” - Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 19/02/2026;
- “Rinvio contabilità economico - patrimoniale e bilancio consolidato anno 2022” - Deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 07/07/2022;

Dato atto che il Comune di Atina non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

Richiamato l'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo;

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2026/2028 approvato in data odierna con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente i seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 redatto secondo l'art. 37 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2026/2028, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli da 11 a 16, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario e del Documento Unico di Programmazione;

Visto pertanto lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 (Allegato A), quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, oltre a tutti gli allegati previsti dalla normativa di settore;

Visto inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato B);

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C);

Considerato che, lo schema di delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario, unitamente agli allegati, si intendono presentati ai Consiglieri Comunali mediante notifica dell'Avviso di Deposito degli atti citati presso la Segreteria Comunale o l'Ufficio Finanziario, in modo tale da consentirne la visione durante gli orari di ufficio, entro il termine di 10 (dieci) giorni precedenti alla data fissata dalla legge per l'approvazione del bilancio, anche allo scopo di consentire la presentazione di eventuali emendamenti;

Accertata la necessità di trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, che non hanno consentito l'approvazione del bilancio 2026/2028 entro il 31 dicembre 2025 e che rientrano tra quelle contenute nel menzionato D.M. 24 dicembre 2025 di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, la cui sussistenza autorizza l'esercizio provvisorio 2026 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL.
- 2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (Allegato A), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che con precedente deliberazione la Giunta Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028, quale presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 3) **DI APPROVARE** la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (allegato B);
- 4) **DI APPROVARE** il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2026/2028 (allegato C);
- 5) **DI PROPORRE** all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1, 2 e 3, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
- 6) **DI DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al risultato di competenza di cui all'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012;
- 7) **DI TRASMETTERE** gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- 8) **DI DEPOSITARE** gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge;
- 9) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

ALLEGATI:

- A) Schema di bilancio di previsione finanziario 2026/2028 – schemi D.Lgs. 118/2011;
- B) Schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- C) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;



COMUNE DI ATINA

(Provincia di Frosinone)
Medaglia d'Argento al Merito Civile



SETTORE PROPONENTE: UFFICIO RAGIONERIA ED ICI

OGGETTO:	Approvazione schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' Regolarita' tecnica

Si esprime il parere di regolarità Regolarita' tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

Favorevole

Atina 25-02-2026

Il Responsabile del Settore
F.to Paolo Bastianelli

PARERE DI REGOLARITA' Regolarita' contabile

Si esprime il parere di regolarità Regolarita' contabile ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

Favorevole

Atina 25-02-2026

Il Responsabile del Settore
F.to Paolo Bastianelli

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Anna Parisi

Il SINDACO
F.to Pietro Francesco Maria Volante

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 03-03-2026 con il numero 150 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Atina 03-03-2026

L'addetto alla Pubblicazione
F.to Paola Sabatini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-02-2026 in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.34 c.4° D.Lgs.267/2000);

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 267/2000)

Atina 03-03-2026

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Parisi Anna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Atina _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Parisi Anna